



Nn. 257 e 702-A

Relazione orale
Relatore ALFIERI

TESTO PROPOSTO DALLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza l'8 ottobre 2019

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (n. 257)

d'iniziativa dei senatori MARCUCCI, VERDUCCI, MALPEZZI, RAMPI, ALFIERI, ASTORRE, BOLDRINI, CIRINNÀ, COMINCINI, D'ARIENZO, FERRAZZI, GARAVINI, GRIMANI, IORI, MARGIOTTA, NANNICINI, PARRINI, PATRIARCA, PITTELLA, RICHETTI, STEFANO, TARICCO, VALENTE, GINETTI, MIRABELLI, ROJC e FERRARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 2018

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (n. 702)

d'iniziativa dei senatori MONTEVECCHI, LUCIDI e PETROCELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2018

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	6

Disegni di legge:

– testo proposto dalla Commissione	»	7
– n. 257, d’iniziativa dei senatori Marcucci ed altri	»	10
– n. 702, d’iniziativa dei senatori Montevecchi ed altri ..	»	11

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BORGHESI)

1° ottobre 2019

La Commissione, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge, premesso che:

– l'articolo 9 della Costituzione statuisce che la Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione;

– l'articolo 117, terzo comma, attribuisce la materia della valorizzazione dei beni culturali e ambientali alla potestà legislativa concorrente;

– l'articolo 1 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 stabilisce che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura e che lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;

– all'articolo 4, lettera c, della Convenzione oggetto di ratifica, le Parti riconoscono che l'esercizio del diritto all'eredità culturale può essere soggetto a limitazioni per la protezione degli altrui diritti e libertà;

– l'articolo 7, lettera b, della stessa Convenzione contiene un impegno delle Parti a stabilire i procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori tra loro contraddittori siano attribuiti alla stessa eredità culturale da comunità diverse;

– l'articolo 6 del testo precisa, tuttavia, che la Convenzione non possa essere in alcun modo interpretata al fine di influenzare disposizioni più favorevoli riguardo all'eredità culturale e all'ambiente, contenute in altri strumenti giuridici nazionali o internazionali (lettera b), o di generare diritti immediatamente suscettibili di diretta applicabilità (lettera c);

– all'articolo 11, lettera b, le Parti firmatarie si impegnano a sviluppare il contesto professionale che permetta l'azione congiunta dei vari soggetti coinvolti nella gestione del patrimonio culturale e all'articolo 13 le stesse si impegnano a rinforzare la formazione professionale in materia,

considerato che:

– occorre in ogni caso garantire che la ratifica della Convenzione non comporti, anche indirettamente, la possibilità di limitare la fruizione

di beni del patrimonio culturale nazionale in quanto suscettibili di giudizi di disvalore da parte di talune comunità;

– occorre altresì garantire adeguata tutela del lavoro e delle figure professionali che operano nell'ambito della tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni:

– provveda la Commissione di merito a inserire nel testo del disegno di legge di ratifica una clausola di salvaguardia del seguente tenore: « Dall'applicazione della Convenzione non possono derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia »;

– sia introdotta una disposizione che preveda il riconoscimento e la tutela del lavoro e delle figure professionali coinvolte nelle attività oggetto della Convenzione.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIVOLTA)

10 dicembre 2018

La Commissione, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: senatrice LA MURA)

2 ottobre 2019

La Commissione, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge;

rilevato come il provvedimento si inquadri, in generale, nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione;

più specificamente, le disposizioni dell'articolo 3, volte a promuovere iniziative dirette a facilitare l'inserimento nei programmi scolastici della dimensione del patrimonio culturale e a incoraggiare la ricerca interdisciplinare e la formazione continua, appaiono riconducibili alla materia « norme generali sull'istruzione », anch'essa di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Misure attuative della Convenzione)

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla Convenzione di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa annua di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le modalità di attuazione della Convenzione, preve-

dendo, in particolare, l'elaborazione di un programma triennale, entro il limite della spesa annua di cui al periodo precedente, di iniziative dirette al perseguimento delle linee di intervento previste dalla Convenzione, assicurando su base pluriennale, anche mediante l'alternanza tra le diverse misure, il perseguimento di tutti gli ambiti di azione previsti dalla Convenzione.

2. Dall'applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1, da realizzare anche mediante la salvaguardia delle figure professionali coinvolte nel settore, non possono derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Gli eventuali oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi finanziari di cui all'articolo 17 della Convenzione sono autorizzati con appositi provvedimenti normativi.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 257

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARCUCCI ED ALTRI

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Misure attuative dell'articolo 13 della Convenzione)

1. Per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 13 della Convenzione è autorizzata la spesa annua di un milione di euro a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, prevedendo, in particolare, l'elaborazione di un programma triennale, entro il limite della spesa annua di

cui al periodo precedente, di iniziative dirette al perseguimento di una o più delle linee di intervento previste dall'articolo 13 della Convenzione, assicurando su base pluriennale, anche mediante l'alternanza tra le diverse misure, il perseguimento di tutti gli ambiti di azione previsti dal predetto articolo 13 della Convenzione.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 13 della Convenzione di cui all'articolo 1, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Gli eventuali oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi finanziari di cui all'articolo 17 della Convenzione sono autorizzati con appositi provvedimenti normativi.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 702

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MONTEVECCHI ED ALTRI

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00